

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SOTTO SOGLIA DELLA FONDAZIONE “AGRIGENTO 2025”

INDICE:

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.2 PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI E PROCESSI DI ACQUISTO

ART. 3 FASE PRELIMINARE AL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO:

3.1 Nomina del RUP

3.2 Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto

3.3 Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA .

ART. 4 RIPARTO DI AFFIDAMENTI IN FASCE IN BASE AL VALORE ECONOMICO

ART. 5 FASE DI AFFIDAMENTO – Affidamenti diretti accordo quadro

ART.6 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO

ART. 7 STIPULA DEL CONTRATTO – DURATA E PROROGA

ART. 8 TRASPARENZA E PUBBLICITA’

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’attività della Fondazione “Agrigento 2025”, ai sensi del nuovo codice dei contratti, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, (di seguito anche “Codice”) e secondo le linee guida riportate nel vademecum dell’Anac il 09 agosto 2024 (di seguito anche “Linee guida”), nonché nel rispetto dei limiti economici posti nella programmazione.
2. Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le procedure di affidamenti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria che saranno espletate, nel rispetto degli artt. 62 e 63 del codice dei contratti dalla stazione appaltante qualificata, appositamente convenzionata per la finalità.
3. Ai sensi dell’art. 13 del precitato codice dei contratti sono, altresì, esclusi i contratti gratuiti, tuttavia soggetti alla pubblicazione con indicazione dell’oggetto, dell’accordo di affidamento, dell’affidatario/assegnatario, degli estremi della decisione dell’avvio o atto analogo, così come chiarito dell’Anac, con comunicato del Presidente del 24/5/2024.
4. In ordine ai contratti di sponsorizzazione per l’affidamento di servizi e forniture di importi superiore a € 40.000, mediante dazione di denaro o accollo di debito o altre modalità di assunzione del pagamento, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del codice dei contratti, si provvede

esclusivamente alla previa pubblicazione, per un congruo termine, sul sito della Fondazione, di un apposito avviso, con la quale si rende nota la ricerca di sponsor ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione il contratto può essere liberamente negoziato, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.

5. Le procedure del presente regolamento non si applicano alle attività di lavoro autonomo, artistiche, collaborazioni, consulenze.
6. La determinazione dell'importo stimato per l'affidamento di servizi e forniture deve avvenire sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4 e ss., del D. Lgs. n. 36/2023, importo che va quantificato al momento dell'avvio della procedura di affidamento.
7. Il calcolo dell'importo è basato sul totale del valore del contratto al netto dell'IVA, e non può essere artificiosamente frazionato. Le soglie di rilevanza europea sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
8. La Fondazione ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico e relativi strumenti di acquisto nei casi previsti dalla normativa vigente.
9. L'affidamento è soggetto ai principi di economicità efficace, efficienza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti nei casi previsti, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.
10. Nel caso di prestazioni artistiche si fa riferimento all'art. 63 del nuovo codice dei contratti, che prevede l'affidamento diretto per servizi caratterizzati da unicità o particolare specializzazione, nonché all'art.76 comma 2, lettera b) punto 1. dello stesso codice che prevede, ricorrendone i presupposti e con adeguata motivazione, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'acquisizione di una opera d'arte o rappresentazione artistica unica.
11. La tipica caratterizzazione di unicità della creazione artistica delinea, per i singoli approvvigionamenti ritenuti necessari alla realizzazione della programmazione artistica, mercati e settori di riferimento notevolmente circoscritti quanto ad operatori effettivamente in grado di eseguire le prestazioni richieste, poiché nella selezione degli affidatari è spesso imprescindibile il possesso di competenze, capacità e qualità, tali da soddisfare le specifiche necessità artistiche nonché il positivo riscontro, anche sulla base di precedenti esecuzioni, relativo alla resa artistica della prestazione richiesta tali da garantire l'ottimale realizzazione artistica richiesta.
12. La Fondazione, e per essa il Direttore, adotta misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di acquisto e vigila affinché il personale che versi in ipotesi di conflitto di interessi ne dia pronta comunicazione alla Fondazione e si astenga dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.
13. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e, nei casi indicati dall'art. 50, comma 9, del Codice, anche di quelli invitati.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI E PROCESSI DI ACQUISTO

1. Gli approvvigionamenti di forniture e servizi sono effettuati, in applicazione al programma approvato, su proposta dei membri del CdA o Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione e contenente per ciascun bene e/o servizio l'indicazione della relativa risorsa economica.
2. Il Direttore potrà procedere all'acquisto di beni e servizi non inclusi nella predetta programmazione, solo ed esclusivamente in caso di urgenti necessità conseguenti a sopravvenute circostanze imprevedibili o cause di forza maggiore debitamente motivate nella determina a contrarre, o altro atto equipollente, da sottoporre comunque all'approvazione preventiva del Presidente e alla successiva alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

3. L'acquisizione di beni e servizi viene realizzata dal Direttore Generale, in base al programma e alle risorse economico - finanziarie approvate dal Consiglio di Amministrazione, come prima precisato.
4. L'individuazione della procedura di acquisto di volta in volta applicabile è di competenza del Direttore.
5. Gli acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto, senza una procedura di gara o comunque negoziata, sono effettuati nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice come definito dall'art. 3, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del rinvio di cui all'art. 13, comma 6, del medesimo Codice.
6. La facoltà, prevista dall'Anac, di acquisire servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo sottosoglia, per le quali è previsto l'affidamento diretto, deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività.
7. Nella fase di affidamento si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, co. 3 della l.r. 7/2019, che pedissequamente riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamato dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023.

Art. 3 FASE PRELIMINARE AL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO:

1. La fase preliminare al procedimento di affidamento è così articolata:
 - a) 3.1-Nomina del Responsabile Unico di Progetto (di seguito anche RUP);
 - b) 3.2-Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto;
 - c) 3.3-Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA o ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006).

3.1 Nomina del RUP

1. Nell'ambito della discrezionalità organizzativa consentita dal predetto art. 15 del Codice le funzioni di RUP sono - di norma - attribuite al Direttore Generale o ad altro dipendente qualificato indicato dal CdA per tutti gli affidamenti disciplinati con il presente regolamento. Nel caso si renda necessario od opportuno individuare un diverso RUP, esso sarà nominato con apposito atto dal Direttore Generale, previo assenso del Consiglio di Amministrazione.
2. Nella procedura di affidamento il RUP deve valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della Fondazione.
3. Il Direttore Generale è - di norma - responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC). Nel caso si renda necessario od opportuno individuare un diverso DEC, esso sarà nominato con apposito atto dal Direttore Generale, previo assenso del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto .

1. Per ciascun affidamento il RUP , sulla base del programma approvato dal CDA, dovrà predisporre una relazione progettuale dettagliata a corredo della determinazione a contrarre o di altro atto equivalente.

3.3 Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA .

1. Per gli Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, come indicato dell'Anac, è prevista la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006) e la non necessaria applicazione del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice dei contratti.

ART. 4 RIPARTO DI AFFIDAMENTI IN FASCE IN BASE AL VALORE ECONOMICO

1. In applicazione del comma 3 dell'art. 49 del codice, che attribuisce la facoltà di stabilire con apposito regolamento il riparto degli affidamenti in fasce in base al valore economico, si determinano le seguenti fasce:

a) Servizi e Forniture di importo inferiore ad € 5.000:

Per tali affidamenti di servizi e forniture si procede mediante affidamento diretto con richiesta di un almeno un preventivo e con possibilità di derogare all'obbligo prioritario di ricorso al Mepa e all'applicazione del principio di rotazione degli incarichi ai sensi dell'art. 49 comma 6 D.Lgs 36/2023.

b) Servizi e Forniture di Importo pari o superiore a € 5.000 fino a 40.000:

Per tali affidamenti di servizi e forniture si procede mediante affidamento diretto, con richiesta di almeno 3 preventivi, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

c) Servizi e Forniture di Importo pari o superiore da 40.000 fino alla soglia dell'affidamento diretto inferiore o pari a 140.000, soglia di affidamenti diretti di cui al richiamato art. 50.

Per tali affidamenti di servizi e forniture si procede mediante affidamento diretto, con richiesta di almeno 5 preventivi, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Per gli affidamenti superiori a 40.000 euro è obbligatoria la verifica del possesso dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
3. Per gli affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) , in applicazione dell'art. 52 "Controllo requisiti", si applica la procedura semplificata con controllo dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante la presentazione da parte degli operatori economici di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le dichiarazioni sono soggette a verifica, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
4. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
5. Per gli affidamenti di valore pari o superiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con il DGUE (documento di gara unico europeo) il possesso dei requisiti.
6. Il Rup provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del dlgs 36/2023.

ART. 5 FASE DI AFFIDAMENTO – Affidamenti diretti accordo quadro

1. La fase di selezione informale nella quale il RUP può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo con valutazione discrezionale può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata, come precisato

dell'Anac nel Vademecum del 9 agosto 2024 nella parte che contenente la disciplina sulla digitalizzazione.

2. La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez. V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021).
3. In applicazione dell'art. 17 comma 2 del codice, è possibile procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario, atto nel quale va individuato l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Con riferimento al requisito delle esperienze idonee, ossia le precedenti attività espletate dall'operatore, deve essere valutata la idoneità a garantire la buona riuscita dell'affidamento, ancorché in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto.
4. A seguito ad una valutazione motivata di non aggravamento del procedimento e di esigenze di celerità, per assicurare un processo snello e semplificato, ed in applicazione al divieto di aggravamento del procedimento previsto dall'ordinamento è possibile ricorrere all'affidamento diretto nell'ambito di un accordo quadro, in applicazione dei chiarimenti forniti dall'Anac, giusto comunicato del Presidente del 5.06.2024 l'ANAC, fermo restando le condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, ossia nel caso di servizi e forniture il cui importo massimo stimato sempre per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo.
5. L'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Leg.vo 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto.

ART.6 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO.

1. La determinazione a contrarre o eventuale altro atto equivalente a firma del Direttore Generale, deve contenere gli elementi indicati dal Codice dei contratti, ed in particolare:
 - a) l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b) le caratteristiche del bene/servizio da acquistare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d) il quadro economico della spesa e la copertura finanziaria;
 - e) la procedura di selezione dell'affidamento diretto sulla base di quanto riportato nei precedenti artt. 4 e 5 sul Riparto di affidamenti in fasce in base al valore economico e sul ricorso al Mepa nonché sulle fasi dell'affidamento;
 - f) criteri di scelta dell'affidatario e dei preventivi di offerta;
 - g) le principali condizioni contrattuali;
 - h) il nominativo del RUP e del responsabile dell'esecuzione del contratto.
2. La determina a contrarre può essere redatta in forma semplificata e contenere anche l'affidamento ad un operatore determinato come previsto nella lettera a) dell'art. 3.
3. Ciascun affidamento deve essere motivato con riferimento al possesso dei requisiti richiesti e alla congruità del prezzo offerto

ART. 7 STIPULA DEL CONTRATTO – DURATA E PROROGA

1. La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile

2. La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice ed è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore per le ipotesi di affidamenti di importo superiore ad 40.000 euro, fermo restando il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà a campione per gli affidamenti inferiore a 40.000 euro secondo la procedura prevista nel precedente art. 4 "Riparto di affidamenti in fasce in base al valore economico".
3. Il contratto deve riportare la clausola per cui, in caso di successivo accertato difetto di tali requisiti, la Fondazione procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., corrispondendo all'affidatario esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento dell'eventuale cauzione o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto, fermo restando alla comunicazione all'Anac e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Fondazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, come indicato nel precedente art. 4.
4. La Fondazione, su motivata relazione del Direttore Generale, può autorizzare l'avvio del servizio o della fornitura in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.
5. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono avere durata certa e predeterminata.
6. La Fondazione ha facoltà di ricorrere a opzioni o proroghe agli stessi termini e condizioni solo se espressamente previste negli atti della procedura per il solo periodo di tempo ivi indicato. Non sono ammessi rinnovi dei contratti, taciti o espressi, salvo urgenze derivanti dalla necessità di garantire il corretto svolgimento degli eventi in programma, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze, debitamente motivate.

ART. 8 TRASPARENZA E PUBBLICITA'

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice.
2. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" - "*Avvisi e Bandi*" l'avviso sui risultati della procedura, e ogni altro atto che la legge prevede circa la pubblicazione.
3. Trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 ed alla determinazione Anac 1134/2017.
4. La Fondazione tratterà i dati personali forniti dagli operatori economici esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di affidamento e per l'eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali (GDPR 2106/679 e d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di cui al codice dei contratti approvato con decreto legislativo nr. 36/2023 nonché alle linee guida contenute nel vademecum elaborato dall'Anac e pubblicato il 9 agosto 2024.
2. Le eventuali modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire prevalgono automaticamente, senza necessità di apposito recepimento da parte della Fondazione.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quinto giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito della Fondazione.

